



- che gli apparecchi da trattenimento installati sono conformi alle disposizioni di cui agli artt.86 e 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dell'art. 38 della Legge 388/2003 e ss.mm.ii. e dei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/3/2003 e 10/4/2003 ovvero sono in possesso di regolare nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria (AAMS);
- di essere a conoscenza che gli apparecchi o congegni di cui al comma 6 e 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- di essere a conoscenza che l'ingresso, l'utilizzo e la permanenza nell'area riservata ad apparecchi e congegni di cui al comma 6 dell'art.110 TULPS é vietato ai minori di anni 18;

#### **CHIEDE**

**Il rilascio della tabella dei giochi proibiti**, predisposta dal Questore di Reggio di Calabria e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Delianuova, \_\_\_\_\_

Firma leggibile

- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità;**
- Visura aggiornata di iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi.**

#### **QUADRO RIASSUNTIVO RELATIVO AI GIOCHI**

- **bar e circoli con somministrazione di sole bevande:** 1 apparecchio di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione.Fino a 50 mq di superficie il numero dei giochi non può essere superiore a 2, elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 50 mq, fino ad un numero massimo di 4; **(1) (2) (5)**
- **ristoranti, circoli con somministrazione soli pasti o senza alcuna somministrazione e esercizi commerciali (rivendite di tabacchi ed altre attività non elencate nel presente quadro riassuntivo):** 1 apparecchio di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione. Fino a 100 mq il numero dei giochi non può essere superiore a 2 elevabile di 1 unità ogni ulteriori 100 mq, fino ad un numero massimo di 4; **(1) (2) (5)**
- **alberghi ed esercizi assimilabili:** 1 apparecchio di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS ogni 20 camere. Fino a 100 camere il numero non può essere superiore a 4, elevabile di 1 unità ogni ulteriore 100 camere. Fino ad un numero massimo di 6; **(1) (4) (5)**
- **esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS (per quanti siano ancora in vigore):** 1 apparecchio del comma 6 dell'art. 110 del TULPS ogni 15 mq di superficie. Fino a 50 mq di superficie del locale il numero non può essere superiore a 2, elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 50 mq, fino ad un massimo di 4; **(1) (2) (5).**
- **agenzie di raccolta delle scommesse ed altri punti di vendita (agenzie ippiche e simili) aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici :** 1 apparecchio di cui ai commi 6 o 7 del TULPS ogni 5 mq dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi;**(5) (4)**
- **sale bingo** è installabile un apparecchio di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 110 del TULPS ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 mq. è possibile comunque installare fino a 30 apparecchi; **(5) (6) (4)**
- **sale pubbliche da gioco** è installabile 1 apparecchio di cui al comma 6 o 7 del TULPS ogni 5 mq dell'area di vendita**(3) (5) (4)(1)** intendendo per tali sia esercizi adibiti esclusivamente a tale attività, sia locali facenti parte di altre attività ma allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.

#### **NOTE :**

- (1)** In questi esercizi deve essere presente almeno un altro gioco diverso da quelli previsti all'art. 110 commi 6 del TULPS.
  - (2)** In questi esercizi gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110 commi 6 del TULPS devono essere debitamente distanziati (a seconda delle dimensioni del locale).
  - (3)** Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco comunque non può superare il doppio del numero di apparecchi da trattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
  - (4)** I giochi di cui all'art. 110 commi 6 debbono essere posti in spazi appositamente dedicati.
  - (5)** l'ingresso e la permanenza nelle aree nelle quali vi sono giochi che consentono vincite di denaro è vietato l'ingresso ai minori di anni 18. Il punto vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
  - (6)** gli apparecchi da trattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco.
- Nei suddetti esercizi qualora la superficie del locale sia inferiore a quella prevista per l'installazione di 1 gioco potrà essere installato ugualmente un solo gioco.

- In caso di attività inerenti lo stesso locale si applicano i limiti numerici previsti per l'attività prevalente.
- Gli apparecchi di cui ai commi 6 dell'art. 110 del TULPS non possono essere installati negli esercizi che si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, pertinenze di luoghi di culto.
- In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi all'esterno dei locali o delle aree oggetto dell'autorizzazione